



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 in data 17/04/2023

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **18.14** nella **Sala delle adunanze consiliari**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale. Risulta partecipante alla seduta in videoconferenza, in collegamento al di fuori dalla sede municipale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune in modalità videoconferenza", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2022, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, il Sig. FAZZINO Giuseppe.

Proceduto all'appello nominale risultano:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
CUGINI Paolo	Sì	CONTRAN Attilio	Sì
TROPEA Rosetta Maria	Sì	ARGENTERO Sergio	Sì
MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Sì	FAZZINO Giuseppe	Sì
MARTIN Giulio Maria	No (G)*	LORENZON Alessandro	Sì
AGUZZI Matteo	Sì		
AVALTRONI Carmen	No (G)*		
PRETI Emanuela	Sì		
MOLINARI Giuseppe	Sì		
PORTA Alessandra	Sì		
*(G) = assente giustificato		Totale presenti	11
		Totale assenti	2

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Sacco.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'articolo 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa rifiuti (TARI);
- la nuova imposta, che mantiene la precedente denominazione di Imposta Municipale Propria, espressa dall'acronimo IMU, viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;
- l'articolo 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) al comma 743 ha disciplinato, per talune fattispecie, nuove disposizioni in materia di IMU.

Considerato che, in base alla normativa vigente, si evidenziano i seguenti elementi essenziali:

- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili;
- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- la definizione di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo è disciplinata dal comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Considerato che, sono assimilabili all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Rilevato che sono **esenti** dall'imposta:

1) I terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2) I beni merce:

- a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esentati dall'IMU i "beni merce", cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019), fino a che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

3) Fabbricati rurali ad uso strumentale:

- di cui all'art. 9, comma 3-bis D,L, n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994 (art. 1, comma 750, L. n. 160/2019).

Considerato, inoltre, che, sono riconosciute le seguenti **riduzioni**:

del 50% della base imponibile alle seguenti fattispecie:

- alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato altresì, che l'art. 1 c. 48 della legge n. 178/2020 ha introdotto la riduzione del 50% dell'imposta dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia. La stessa riduzione è stata modificata solo per il 2022 dall'art. 1 c. 743 della Legge 234/2021 portandola al 62,5%;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D10 strumentali all'attività agricola. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Preso atto che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo;

Considerato che

- il comma 762 della Legge 160/2019, disciplinante i termini di pagamento del nuovo tributo, prevede che "In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima **il 16 giugno** e la seconda **il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di

trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, l'interpretazione del Dipartimento delle finanze ha confermato che l'inidoneità della delibera, priva del prospetto, a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756. E che al momento tale decreto non risulta pubblicato, né attivata l'applicazione sul portale del federalismo.

Richiamato, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Visto l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti:

- il disposto del Decreto Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022, che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento Ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che all'art. 1, comma 775, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;

Richiamate le disposizioni contenute nei commi 757 e 762 della Legge 160/2019, di seguito riportate, che disciplinano le forme di redazione delle delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU ed all'acquisizione della loro efficacia:

- il comma 757 testualmente recita: "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.";

Ritenuto opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli applicati posti dalla Legge nella determinazione delle aliquote IMU confermare per l'anno di imposte 2023 le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Propria – IMU deliberate per l'anno 2022 con atto del Consiglio Comunale 3 del 07/04/2022 come indicate nel prospetto denominato “Allegato A – Aliquote e detrazioni IMU anno 2023” allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione, determinate tenuto conto della necessità di garantire il mantenimento e assicurare gli equilibri di bilancio ed il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2023-2025, avuto riguardo alle motivazioni anzi illustrate:

Aliquote:

- aliquota 6‰ per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota 9,2‰ per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/10 strumentali all'attività agricola);
- aliquota 7,6‰ per terreni agricoli, assoggettati all'imposta su tutto il territorio comunale in seguito alla modifica della disciplina delle esenzioni per i terreni montani e parzialmente montani prevista dal D.L. n. 66/2014 (conv. L. n. 89/2014) e dal D. L. n. 4/2015 (conv. L. n. 34/2015);
- aliquota 5,00‰ per le unità immobiliari di proprietà ATC regolarmente assegnati (art. 12.3 regolamento IMU);
- aliquota 9,8 ‰ per gli immobili diversi da quelli indicati, comprese aree fabbricabili.

Detrazioni:

- **euro 200,00** per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 utilizzata quale abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze, pari alla misura fissata dall'art. 1, comma 749 della Legge n. 160/2019, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica nel caso di più soggetti passivi. La stessa detrazione trova applicazione per gli alloggi regolarmente assegnati dalla A.T.C., a mente del secondo periodo del medesimo comma 749.

Dato atto che, sulla base delle aliquote e delle detrazioni proposte e della vigente disciplina di applicazione del tributo, il gettito dell'imposta municipale unica per l'anno 2023 è stimato in complessivi € **1.640.000,00**.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Dato atto che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate.
2. Di confermare ed approvare, per i motivi indicati in premessa, ai fini dell'applicazione per l'anno 2023 dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art. 1, commi 738 e seguenti della Legge n. 160/2019, le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Propria – IMU deliberate per l'anno 2022 con atto del Consiglio Comunale 3 del 07/04/2022 come indicate nel prospetto denominato “Allegato A – Aliquote e detrazioni IMU anno 2023” allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione.
3. Di dare atto che la **detrazione** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023 risulta nella seguente misura fissata dalla legge:
 - € **200,00** per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 utilizzata quale abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze, pari alla misura fissata dall'art. 1, comma 749 della Legge n. 160/2019, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica nel caso di più soggetti passivi. La stessa detrazione trova applicazione per gli alloggi regolarmente assegnati dalla A.T.C., a mente del secondo periodo del medesimo comma 749.
4. Di dare atto che le **esenzioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023 risultano nella seguente misura fissata per Legge;
 - al 100% per i “**beni merce**”, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019;
 - al 100% per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis D,L. n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994 - art. 1, comma 750, L. n. 160/2019.
5. Di dare atto che il gettito complessivamente stimato sulla base delle aliquote e delle detrazioni proposte, ammonta per l'anno 2023 ad € **1.640.000,00**.
6. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

A relazione del Sindaco;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l'Ufficio Segreteria;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio interessato;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 1 (Alessandro LORENZON)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. --

D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 1 (Alessandro LORENZON)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. --

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto, tenuto conto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025

COMUNE DI GASSINO TORINESE

ALIQUEUTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023

TIPOLOGIA	ALIQUEUTA 2023 APPLICATA
Aliquota per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, di cui all'art. 1, c. 748 della L. n. 160/2019.	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis D.L. n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994 (art. 1, c. 750 L. n. 160/2019)	Aliquota azzerata
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati - <i>c.d. beni merce</i> (art. 1, c. 751 L. n. 160/2019)	Aliquota azzerata
Terreni agricoli (art. 1, c. 752 L. n. 160/2019).	0,76%
Immobili produttivi categoria D (art. 1, c. 753 L. n. 160/2019) escluso D10.	0,92 % (di cui 0,76% riserva allo Stato)
Unità immobiliari di proprietà ATC regolarmente assegnati (art. 12, c. 3 Regolamento IMU).	0,50%
Immobili diversi da quelli sopra indicati, comprese aree fabbricabili (art. 1, c. 754 L. n. 160/2019)	0,98 %

DETRAZIONI

- E' prevista l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale di categoria catastale **A/1 – A/8 – A/9** e per le relative pertinenze, come definite dalla normativa, nella misura prevista dall'art. 1 comma 749 L. n. 160/2019 in **€ 200,00 annue**.
- La **medesima detrazione** è riconosciuta a favore degli alloggi di proprietà dell'**ATC** regolarmente assegnati (Art. 1 comma 749, secondo periodo, L. n. 160/2019).

ESENZIONI

È prevista l'**esenzioni**:

- al 100% per i “**beni merce**”, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019
- al 100% per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis D,L, n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994 - art. 1, comma 750, L. n. 160/2019.